

INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS // CERTIFICAZIONE VERDE (aggiornata alla L. 165/21 di conversione del D.L. 127/21, e al D.L. 172/21)

Cos'è il Green pass?

Il Green pass o Certificazione verde (EU Digital Covid Certificate), è stato introdotto in Italia con il D.L. 52/2021.

È una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Il cittadino intestatario della Certificazione verde COVID-19 può salvarla in formato PDF dal portale www.dgc.gov.it e/o stamparla.

La Certificazione verde COVID-19 può essere acquisita dal cittadino anche attraverso le app Immuni e IO.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 172/2021 è stato istituito il **Super Green Pass** (in vigore dal 6 dicembre 2021), determinando così la coesistenza due tipi di Green Pass: base e rafforzato.

Una valida certificazione verde rinforzata (o **Super Green Pass**) attesta una delle seguenti condizioni:

- l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale anti COVID-19;
- nel caso di vaccino a più dosi, l'avvenuta inoculazione della prima dose di vaccino anti COVID-19 da almeno quindici giorni;
- nel caso di vaccino monodose, l'avvenuta inoculazione del vaccino anti COVID-19 da almeno quindici giorni;
- guarigione dal COVID-19.

Una valida Certificazione verde base (o **Green Pass Base**) attesta una delle seguenti condizioni:

- l'esito negativo di test antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore precedenti l'ingresso nella struttura;
- l'esito negativo di test molecolare effettuato non oltre le 72 ore precedenti l'ingresso nella struttura;

Per accedere ai luoghi di lavoro rimane al momento sufficiente l'esibizione del Green Pass Base. Fatta eccezione per: tutto il personale sanitario (compreso quello amministrativo);

personale non sanitario che lavora nel comparto salute; forze dell'ordine; polizia locale; personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico; tutto il personale scolastico (compreso quello amministrativo); personale che svolge la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; per i militari).

Strumento di verifica

Il processo di verifica della Certificazione verde COVID-19 prevede l'utilizzo di una applicazione mobile (APP) di verifica che in Italia è stata rilasciata dal Ministero della Salute ed è denominata **VerificaC19**.

L'App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione verde COVID-19 di una persona anche in modalità offline, ovvero senza la necessità di una connessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del soggetto sul dispositivo mobile del verificatore o l'inoltro di informazioni verso terzi.

Non è obbligatorio richiedere l'esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all'intestatario della certificazione verde COVID-19, a meno che vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

In seguito all'estensione dell'obbligo di Certificazione verde nei luoghi di lavoro, così come previsto dal D.L. 127/ 2021, dal 15 ottobre 2021 è previsto l'obbligo in capo a qualsiasi persona fisica che entri nei luoghi di lavoro (dipendenti; persone fisiche che operano presso la sede aziendale; visitatori; clienti; soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, inclusi stagisti, studenti in alternanza scuola-lavoro, ecc...) di sottoporsi alla verifica del Green pass per poter accedere ai locali o usufruire dei servizi offerti, pena l'impossibilità da parte del datore di lavoro di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l'impossibilità di consentire loro l'accesso.

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (cartacea o digitale).

In ogni caso, tramite la verifica del Green Pass non sarà possibile, a colui che effettua il controllo, conoscere quale sia il motivo, tra quelli sopra elencati, che consente la validità del certificato.

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.

I dati non sono trasferiti all'estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.

Conversione in legge del D.L. 127/2021

In riferimento alla conversione in legge del D.L. 127/2021 che ha istituito l'obbligo del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, sono state introdotte le seguenti principali modifiche relative ai controlli sul possesso del Green Pass:

- al fine di semplificare e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori, sarà possibile per i lavoratori stessi, su base volontaria, consegnare copia della propria Certificazione Verde al datore di lavoro. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
- per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità della Certificazione Verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste. Tuttavia, la permanenza in azienda del lavoratore a cui scade la Certificazione Verde durante l'orario di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

I datori di lavoro dovranno comunque effettuare controlli periodici sulla perdurante validità delle Certificazioni verdi, mediante lettura del QR code della copia in loro possesso attraverso l'App VerificaC19 (in modalità "rafforzata" o "base" a seconda della tipologia di professione esercitata) o mediante le previste modalità automatizzate disponibili (piattaforme ufficiali INPS, NoiPA, SIDI o Ministero della Salute), e adottare specifici accorgimenti di protezione per le informazioni contenute nel documento (conservare le copie delle certificazioni verdi in locali aziendali ad hoc e in archivi dotati di serratura; rafforzare la nomina del delegato al controllo, figura già prevista dal D.L. 52/21, come modificato dal D.L. 127/21¹; riportare l'insieme di misure adottate nel modello privacy aziendale; aggiornare il registro dei trattamenti).

Sanzioni per chi rifiuta di esibire il Green pass

Qualora un soggetto, all'accesso ai luoghi di lavoro, si rifiuti di esibire il Green pass verrà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione (né ad altro compenso o emolumento) fino alla presentazione dello stesso. Non sono previste conseguenze disciplinari e, al contempo, si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro contravvenendo all'obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina preordinata a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

¹ Istruirlo sulle modalità in cui deve avvenire il controllo del Green Pass; informarlo dei nominativi dei soggetti che hanno consegnato copia della Certificazione cosicché continui i controlli solo sugli altri; informarlo sul divieto di raccogliere, memorizzare e divulgare a terzi i dati personali dei soggetti che in quanto tali sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento (o Dpo) è Energie per la città S.r.L. in persona del suo legale rappresentate pro-tempore.

Finalità del trattamento

Le finalità del trattamento sono da rinvenire nella necessaria collaborazione con le autorità pubbliche, in particolare quelle sanitarie, per evitare la diffusione dei contagi da COVID-19.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica si rinviene nell'obbligo di legge sancito dall'art. 3 del D. legge 127/2021, al quale il Titolare è soggetto (art. 6 lett. c. Regolamento (UE) 2016/679), che manterrà la sua validità almeno fino al 31 marzo 2022 (data in cui è attualmente fissata la fine dello stato di emergenza sanitaria).

Conservazione dei dati personali

Tramite il semplice controllo del Green pass non vengono conservati dati personali.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati possono avere, nei casi previsti, il diritto di:

- ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, l'accesso ad essi;
- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano («diritto all'oblio»);
- ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
- essere informato in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
- ricevere dal titolare del trattamento i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione;
- non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'apposita istanza è presentata al DPO, ove designato, tramite i dati di contatto su indicati, oppure al titolare del trattamento presso la sede aziendale.

Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato secondo le modalità ivi indicate, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).